

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 477

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Relazione per l'individuazione della destinazione delle
disponibilità del Fondo per l'Università e la ricerca e del
Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005

(Parere ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 marzo 2005)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica

Direzione generale per l'università

Ufficio V

FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE

La destinazione proposta rispecchia gli stanziamenti confluiti nel Fondo unico relativo all' Edilizia universitaria (cap.7304) secondo gli importi previsti nell'allegato 2 e nelle tab. D e F della Legge Finanziaria 2005, che ad ogni buon fine si allegano in copia.

Natura della spesa	Capitoli	Ripartizione 2005
Edilizia universitaria	7266	154.430.000
Totale Fondo	7304	154.430.000

Si fornisce di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, una succinta relazione sui contenuti degli interventi da finanziare.

In linea generale si può affermare che le Istituzioni universitarie non dispongono di strutture adeguate alle esigenze delle attività di didattica e di ricerca.

Le incisive riforme che nel corso degli ultimi anni hanno interessato tutto il sistema universitario (istituzione di nuove università, decongestionamento degli Atenei sovraffollati, innovazione didattica con la previsione della formazione articolata nei corsi di laurea e di laurea specialistica) rendono necessaria l'attuazione di azioni volte all'adeguamento delle strutture edilizie, ivi compresi gli arredamenti e le attrezzature occorrenti, per le quali comunque gli importi previsti nella L.F. 2005 non sono sufficienti.

Tenuto conto delle esigenze edilizie delle istituzioni universitarie e considerata la modesta entità dei finanziamenti previsti, si ritiene che l'intero importo debba essere trasferito sul cap.7266 relativo al "fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche" da ripartire tra tutte le istituzioni universitarie.

IL MINISTRO
Lidia Moratti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca
 scientifica e tecnologica
 Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
 Ufficio I

FONDO UNICO DA RIPARTIRE PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE

La ripartizione proposta tiene conto degli stanziamenti confluiti nel Fondo unico da ripartire per l'Università e la Ricerca secondo gli importi previsti nell'allegato 2 e nella tabella D della Legge Finanziaria 2005;

Natura della spesa	Capitolo	Ripartizione 2005
Ricerca in Antartide	7235	28.975.000
Diffusione della Cultura Scientifica	7239	10.329.138
F.I.R.B. - Fondo Investimenti Ricerca di Base	7256	102.000.000
P.R.I.N. - Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse Nazionale	7275	99.340.484
Totale Fondo	7302	240.644.622

Si fornisce di seguito, per le valutazioni di codesti consessi, una succinta relazione sui contenuti degli interventi da finanziare.

RICERCA IN ANTARTIDE

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) è stato istituito con legge 10 giugno 1985, n.284, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ai fini dell'utilizzazione pacifica del continente e lo svolgimento di attività di ricerca.

Dal 1988 l'Italia è parte consultiva, con diritto di voto, al Trattato, grazie alla dimostrazione del proprio interesse sul territorio concretizzata attraverso l'installazione di una base permanente, la realizzazione di significative attività di ricerca anche attraverso l'organizzazione di spedizioni scientifiche, nonché la costituzione di un organismo nazionale per la gestione e definizione dei programmi di ricerca.

Il PNRA rappresenta lo strumento che consente all'Italia di esercitare la sua influenza sulla gestione politica e della ricerca in Antartide, partecipando con proprie delegazioni all'attività dell'Antarctic Treaty System (AST), coordinate dal Ministero degli Esteri e dello Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), coordinate da questo Ministero. Esso è articolato in un programma triennale e in un programma esecutivo annuale, la cui attuazione, fino al 2002, era affidata all'ENEA, destinatario delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione del programma e gravanti sul bilancio di questo Ministero. Con D.M. 26.2.2002 emanato in attuazione della L. 7.8.1997 n. 266 sono stati rideterminati i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, i compiti e gli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

organismi consultivi e di coordinamento, nonché le procedure per l'aggiornamento del PNRA e le modalità di attuazione e disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. E' stato in particolare, costituito un consorzio formato dai principali enti pubblici di ricerca coinvolti nelle attività di ricerca che dal 2003 ha sostituito l'ENEA nella gestione del progetto, anche al fine di consentire la massima diffusione delle conoscenze acquisite.

Considerata l'importanza strategica per l'Italia di mantenere la posizione acquisita nell'ambito del Trattato, si propone di mantenere la destinazione del finanziamento riassegnando lo stesso allo specifico capitolo 7235 "Contributo dello Stato per la prosecuzione del programma nazionale di ricerca in Antartide" dell'U.P.B.4.2.3.4.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

Lo stanziamento annuale previsto dalla legge 6/2000 per sostenere le iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica è indispensabile per far fronte alle vincolanti iniziative previste dalla Legge stessa.

In particolare, l'importo di euro 10.329.138,00 è ripartito fra i seguenti strumenti:

- tabella triennale (art. 1, commi 1 e 2)	€ 5.681.223,00
- progetti annuali (art. 4)	€ 2.904.556,00
- accordi di programma (art. 1, comma 4)	€ 1.732.359,00
- funzionamento CTS (art. 5)	€ 11.000,00

volti a favorire:

- la ricognizione ed il potenziamento del patrimonio scientifico di interesse storico
- la promozione della Città della scienza
- iniziative espositive e convegni
- diffusione della scienza e della tecnologia al fine di promuovere la sinergia tra il mondo del lavoro e quello della produzione
- costituzione di un organico sistema nazionale dei musei e centri scientifici e storico scientifici

Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria alla realizzazione di tali iniziative, si propone di mantenere la destinazione del finanziamento rassegnando lo stesso allo specifico capitolo 7239 "Iniziative intese a favorire la diffusione della cultura scientifica" dell'U.P.B. 4.2.3.4.

FIRB

Le risorse di cui trattasi saranno finalizzate, in coerenza con le Linee Guida della Politica Scientifica e Tecnologica Nazionale, al finanziamento di proposte progettuali destinate alla realizzazione di progetti strategici di ricerca, di piattaforme tecnologiche ed a progetti di ricerca congiunti in accordi internazionali.

A tal fine saranno seguite le procedure dettate dal D.M. 8.3.2001 n.199 recante "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB".

Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria a questo importante strumento di sviluppo della ricerca di base e di integrazione della stessa con il mondo produttivo, ivi comprese le attività di alta formazione incluse nei progetti stessi, si propone di assegnare la somma di € 102.000.000 allo specifico capitolo 7256 "Fondo per gli investimenti nella ricerca di base" dell'U.P.B. 4.2.3.5.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

PRIN

Lo strumento di intervento ha sempre rappresentato un'importante opportunità di sviluppo della ricerca universitaria.

Le procedure di assegnazione dei finanziamenti, sostanzialmente effettuate "a pioggia" fino al 1996, dall'anno 1997 sono state radicalmente modificate con le seguenti innovazioni:

- cofinanziamento del 30% del progetto a carico dell'Università
- gestione telematica di tutta la procedura dalla presentazione della domanda alla rendicontazione delle spese
- valutazione dei progetti per via telematica da parte di revisori anonimi individuati attraverso parole chiave indicate dai proponenti
- ripartizione delle risorse mirata al raggiungimento degli obiettivi illustrati nella domanda
- monitoraggio dei risultati.

Tali innovazioni basate sulla trasparenza e la pubblicità, hanno trovato, anche a livello internazionale, larghi consensi per la qualità delle scelte organizzative che consentono lo svolgimento delle attività di ricerca in base a criteri deontologici rispettosi dei risultati unitamente ad una mirata e proficua allocazione delle risorse pubbliche.

A seguito della diminuzione degli stanziamenti di bilancio avvenuta a partire dall'anno 2002 (83 milioni di euro a fronte dei 129 dell'anno 2001) sarebbe indispensabile ripristinare il precedente livello di cofinanziamento alla ricerca universitaria.

Anche la Legge Finanziaria 2005 non ha previsto alcun aumento rispetto alla precedente, è indispensabile assegnare ai PRIN, oltre agli stanziamenti derivanti dalla Legge 28/1980 e dal D.Lgs. 127/2003, anche lo stanziamento derivante dalla Legge 289/2002.

Si propone pertanto di assegnare la somma di € 99.340.484 allo specifico capitolo 7275 "Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale" dell'U.P.B. 4.2.3.6.

IL MINISTRO
Letizia Moratti